




REGOLAMENTO DEL CIVICO ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO "GAETANO DONIZETTI"



Premessa

Il Civico Istituto Musicale Pareggiato "Gaetano Donizetti" di Bergamo è il successore della "Scuola Musicale", una delle più antiche d'Italia, fondata da Simone Mayr nel 1805 sotto il patrocinio dell'Ente della "Misericordia Maggiore" per il servizio religioso della celebre "Cappella" della Basilica di S. Maria Maggiore.

Alla direzione della Scuola e della Cappella si succedettero, dopo Mayr, che ebbe tra i suoi primi allievi Gaetano Donizetti, maestri insigni, i quali crearono in Bergamo una tradizione musicale di grande prestigio.

L'Amministrazione comunale di Bergamo, che dall'anno 1958 ha assunto la gestione dell'Istituto, pur nel rispetto delle sue nobili tradizioni, ha inteso adeguare gli scopi alle mutate esigenze della vita cittadina ed aspira legittimamente a trasformarlo in un moderno Conservatorio di Stato.

TITOLO I FINALITÀ

Articolo 1

Il Civico Istituto Musicale Pareggiato di Bergamo "Gaetano Donizetti" ha per scopi l'istruzione musicale degli allievi che abbiano le necessarie attitudini, la preparazione di orchestrali-strumentisti e docenti, l'incremento e la diffusione della cultura musicale, mediante concerti, conferenze, audizioni, rappresentazioni ed altre manifestazioni artistiche e culturali, anche nell'ambito di programmi culturali da realizzare nel territorio della città e della provincia.

Articolo 2

Al funzionamento dell'Istituto provvede il Comune con le somme annualmente stanziare nel bilancio comunale.

TITOLO II AMMINISTRAZIONE

Articolo 3

3.1 L'Amministrazione comunale gestisce l'Istituto e a tale scopo si avvale di un Consiglio di Amministrazione costituito secondo la normativa vigente e composto da:

- Sindaco o Assessore delegato con funzioni di Presidente;
- dieci Consiglieri di cui:
 - cinque Consiglieri designati dall'Amministrazione comunale (tre della maggioranza e due delle minoranze);
 - un Consigliere nominato dal Provveditorato agli Studi di Bergamo;
 - un Consigliere nominato dalla Provincia di Bergamo;
 - un Consigliere in rappresentanza della componente docente;
 - un Consigliere in rappresentanza della componente studentesca;
 - un Consigliere in rappresentanza della MIA;
- il Direttore dell'Istituto Musicale.

3.2 Il Consiglio di Amministrazione dura in carica sino al rinnovo del Consiglio comunale ed i suoi membri sono rieleggibili.

Articolo 4

- 4.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno tre volte all'anno.
- 4.2 Lo stesso Consiglio può riunirsi, anche straordinariamente, su invito del Presidente o quando almeno tre Consiglieri ne facciano richiesta.
- 4.3 Svolge le funzioni di segretario del Consiglio un funzionario amministrativo di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.
- 4.4 Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la partecipazione della maggioranza dei suoi componenti.

Articolo 5

- 5.1 Il Consiglio di Amministrazione verifica il regolare funzionamento delle scuole, dei servizi nonché lo svolgimento degli esami, in conformità alle leggi ed ai regolamenti in vigore, nonché alle disposizioni impartite dall'Amministrazione comunale.
- 5.2 Nell'esercizio delle funzioni attribuite, il Consiglio di Amministrazione:
 - entro il mese di settembre di ogni anno presenta all'Amministrazione comunale un programma di spese ordinarie dell'Istituto per l'anno successivo;
 - alla fine di ogni anno scolastico presenta all'Amministrazione comunale una relazione sul funzionamento dell'Istituto, comprensiva della relazione didattica, di cui al successivo articolo 8;
 - propone all'Amministrazione comunale l'istituzione di borse di studio pari all'ammontare delle tasse dovute, a favore di alunni particolarmente bisognosi e meritevoli;
 - promuove l'incremento della biblioteca dell'Istituto e vigila sulla conservazione degli strumenti musicali, della biblioteca e di tutto il materiale dell'Istituto;
 - propone all'Amministrazione comunale, nell'ambito delle proprie competenze, i provvedimenti resi necessari da inadempienze o carenze del personale docente e non docente.

Articolo 6

- 6.1 Nei casi d'urgenza, il Presidente può decidere sugli oggetti di cui al precedente articolo 5, salva ratifica del Consiglio alla sua adunanza successiva.

TITOLO III PERSONALE DELL'ISTITUTO

Articolo 7

- 7.1 Il personale dell'Istituto è costituito dal Direttore, dai docenti, dal personale amministrativo e dal personale ausiliario.

Articolo 8

- 8.1 Il Direttore è preposto all'attività didattica, artistica, disciplinare e culturale dell'Istituto. Egli convoca e presiede il Collegio dei Docenti, fissa gli orari di insegnamento nell'ambito degli orari di servizio e ne cura l'osservanza; rilascia gli attestati di carattere artistico e controfirma tutti quelli scolastici; cura la programmazione e la realizzazione dei saggi scolastici, dei concerti e di ogni altra manifestazione artistica; cura la conservazione e la tenuta degli strumenti musicali, della biblioteca e di quanto sia in dotazione all'Istituto; alla fine di ogni anno scolastico presenta al Consiglio di Amministrazione, di cui fa parte, una relazione sull'andamento dell'Istituto e, in particolare, sui risultati degli insegnamenti e degli esami, sull'attività del personale docente e sul profitto e la condotta degli allievi.

Articolo 9

- 9.1 Il Direttore nomina, tra i docenti di ruolo dell'Istituto, il Vice Direttore che, in sua assenza temporanea, lo sostituisce per l'esercizio di tutte le funzioni inerenti la direzione.
- 9.2 La nomina del Vice Direttore è soggetta a revoca da parte del Direttore con provvedimento motivato e ha durata comunque non superiore all'anno scolastico.

Articolo 10

- 10.1 Il Collegio dei Docenti è composto dagli insegnanti di ruolo, incaricati e supplenti.
- 10.2 Entro la fine dell'anno scolastico il Collegio presenta al Consiglio di Amministrazione proposte concernenti il funzionamento ed i bisogni delle scuole ed elabora le linee programmatiche delle attività didattiche e delle iniziative culturali per l'anno scolastico successivo.

Articolo 11

- 11.1 Il Direttore e i docenti titolari dell'Istituto sono nominati dall'Amministrazione comunale a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami o per soli titoli, in attuazione delle norme di legge vigenti in materia.

Articolo 12

- 12.1 Gli incarichi d'insegnamento a tempo determinato e gli incarichi di supplenza sono conferiti dall'Amministrazione sulla base di apposita graduatoria formata secondo la normativa vigente.

Articolo 13

- 13.1 Le funzioni amministrative inerenti il funzionamento dell'Istituto sono svolte da personale assegnato dall'Amministrazione comunale e coordinato dal Direttore.
- 13.2 Tra gli addetti all'ufficio amministrativo è nominato, secondo le vigenti disposizioni di regolamento, il responsabile del procedimento che svolge le funzioni di segretario d'Istituto, cui sono attribuiti i seguenti compiti:
- organizza e gestisce le attività amministrative e contabili inerenti il funzionamento dell'Istituto, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e le direttive del Direttore;
 - tenuta del registro di protocollo, del registro del personale di ruolo e non di ruolo, nonché dei registri degli allievi;
 - redazione e rilascio dei certificati ed attestati desunti dai registri dell'Istituto;
 - coordina il personale amministrativo e ausiliario dell'Istituto secondo le direttive del Direttore;
 - verbalizzazione delle sedute del Consiglio di Amministrazione.
- 13.3 Il responsabile del procedimento, che opera alle dipendenze funzionali del Direttore, si avvale della collaborazione del personale amministrativo assegnato all'Istituto.

Articolo 14

- 14.1 Le funzioni ausiliarie sono svolte da personale assegnato dall'Amministrazione.
- 14.2 Per il disimpegno dei compiti attribuiti, detto personale dipende funzionalmente dal Direttore e subordinatamente dal segretario.

Articolo 15

- 15.1 Il Servizio di ordine e di custodia della biblioteca e dell'archivio storico è affidato dal Direttore al docente di Storia della Musica e di Estetica Musicale, che vi attende sotto la vigilanza del Direttore, con la collaborazione di personale qualificato.

TITOLO IV L'INSEGNAMENTO

Articolo 16

- 16.1 Il Civico Istituto Musicale Pareggiato "Gaetano Donizetti" osserva il calendario dell'anno scolastico stabilito per i Conservatori di Musica di Stato.
- 16.2 Del calendario e delle modalità di ammissione ai corsi è data preventiva notizia al pubblico.

Articolo 17

- 17.1 L'insegnamento è ripartito nelle seguenti scuole:

A) Scuole principali:

- 1) composizione;
- 2) armonia e contrappunto;
- 3) organo e composizione organistica;
- 4) canto ramo cantanti - ramo didattico;
- 5) pianoforte;
- 6) violino e viola;
- 7) violoncello;
- 8) contrabbasso;
- 9) flauto;
- 10) oboe;
- 11) clarinetto;
- 12) fagotto;
- 13) corno;
- 14) tromba e trombone;
- 15) chitarra classica.

B) Scuole Complementari:

- 1) teoria e solfeggio;
- 2) pianoforte complementare;
- 3) cultura musicale generale (armonia complementare);
- 4) storia della musica;
- 5) lettura della partitura;
- 6) organo complementare e canto gregoriano;
- 7) musica d'insieme per archi (quartetto);
- 8) letteratura poetica e drammatica;
- 9) arte scenica;
- 10) esercitazioni orchestrali (musica da camera);
- 11) letteratura italiana per compositori.

Articolo 18

- 18.1 L'Amministrazione comunale ha la facoltà di istituire, su proposta del Direttore, sulla base delle linee programmatiche elaborate dal Collegio dei Docenti, sentito il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, corsi straordinari annuali da attivare mediante il conferimento di incarichi a tempo determinato.

Articolo 19

- 19.1 L'insegnamento è distinto in due o tre periodi (inferiore e superiore, ovvero inferiore, medio e superiore), secondo le disposizioni vigenti.
- 19.2 I programmi d'insegnamento sono conformi a quelli prescritti dalle leggi e dai regolamenti in vigore nei Conservatori di Musica di Stato.
- 19.3 Il numero massimo degli allievi, per ciascuna scuola, è di dieci; per il corso di solfeggio, per i corsi complementari a lezione collettiva, è di trenta; per i corsi complementari a lezione individuale, è di venti.
- 19.4 Il Direttore provvede all'assegnazione degli allievi alle diverse sezioni tenendo conto delle diverse richieste.

TITOLO V GLI ALLIEVI

Articolo 20

- 20.1 L'ammissione degli allievi alle scuole dell'Istituto avviene mediante esame alle condizioni indicate nell'apposito bando e stabilite dalla normativa vigente.
- 20.2 L'ammissione è comunque subordinata al numero dei posti vacanti nelle singole scuole.
- 20.3 L'iscrizione degli allievi ammessi al corso di prova avviene su presentazione di domanda corredata dai documenti tutti previsti nel bando di ammissione.
- 20.4 Per frequentare l'Istituto e per conseguire i titoli di studio da esso rilasciati, gli allievi devono essere in regola con le tasse di ammissione, di frequenza e di esame, stabilite dall'Amministrazione comunale, su proposta del Consiglio di Amministrazione.
- 20.5 L'iscrizione e la frequenza ai corsi complementari sono obbligatorie. Il Direttore può concedere l'eventuale esonero dall'iscrizione o parziale frequenza sulla base di idonea documentazione.

Articolo 21

- 21.1 Gli allievi possono partecipare a concerti e a manifestazioni artistiche estranee all'attività dell'Istituto, salve le esigenze di organizzazione delle attività dell'Istituto, previa autorizzazione del Direttore, sentito il parere del docente della scuola interessata.
- 21.2 Gli allievi hanno la facoltà di riunirsi in assemblea, previa autorizzazione del Direttore. La relativa domanda scritta corredata dall'ordine del giorno deve essere inoltrata al Direttore quarantotto ore prima della riunione, su richiesta di almeno venti studenti iscritti.

Articolo 22

- 22.1 La riammissione alla frequenza delle lezioni, dopo ogni periodo di assenza, è subordinata alla presentazione di idonea giustificazione. A tal fine, l'allievo interessato presenta al Direttore apposita giustificazione sottoscritta e, nel caso di minore, firmata da uno dei genitori o da chi ne fa le veci.

Articolo 23

- 23.1 Nei confronti degli allievi inadempienti ai doveri di frequenza e di corretto comportamento, si applicano i seguenti provvedimenti disciplinari:
- a) ammonizione;
 - b) sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore ai cinque giorni;
 - c) espulsione dall'Istituto.
- 23.2 Le sanzioni di cui ai punti a) e b) sono comminate dal Direttore, quella al punto c) è deliberata dal Collegio dei Docenti.

TITOLO VI MANIFESTAZIONI, SAGGI E CONCERTI

Articolo 24

- 24.1 Ogni anno, prima della sessione estiva d'esami, l'Istituto presenta in pubblici saggi di studio gli allievi migliori, con esecuzioni solistiche e di insieme.
- 24.2 Il numero dei saggi è determinato dal Direttore in collaborazione con il Collegio dei Docenti.
- 24.3 I programmi di ciascun saggio sono compilati dal Direttore, su proposta dei singoli docenti.

Articolo 25

- 25.1 Ogni anno, l'Istituto tiene un concerto pubblico il cui programma è proposto dal Direttore, sentito il Collegio dei Docenti.
- 25.2 Nel corso della manifestazione si procede alla consegna del premio annuale "Simone Mayr", assegnato al migliore diplomato dell'anno scolastico precedente, nonché di altri eventuali premi istituiti dall'Amministrazione comunale, da Enti o privati cittadini.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 26

- 26.1 Al personale direttivo e docente dell'Istituto è riservato il trattamento giuridico ed economico del personale dei Conservatori di Musica di Stato (R.D. 15 maggio 1930, n. 1179, e Legge 6 agosto 1966, n. 643).
- 26.2 Tutto il personale dell'Istituto è soggetto alle norme dei regolamenti comunali e alle disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Articolo 27

- 27.1 Al presente regolamento sono allegate, quale parte integrante e sostanziale, le seguenti tabelle:
- TAB. A: - Organico del Civico Istituto Musicale Pareggiato "Gaetano Donizetti" (Classificazione degli insegnamenti - Tabella C/1 all. Legge 13.3.1958, n. 165).
- TAB. B: - Articolazione delle singole scuole e relativi periodi di durata.
- Limiti d'età per l'ammissione ai vari corsi.
- TAB. C: - Elenco dei corsi complementari obbligatori per ciascuna scuola.

Articolo 28

- 28.1 Per tutto quanto non è previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti per i Conservatori di Musica di Stato.
- 28.2 Il presente regolamento sostituisce ed annulla le norme del precedente regolamento del Civico Istituto Musicale "Gaetano Donizetti".
- 28.3 Il presente Regolamento sarà sottoposto a revisione almeno quinquennale.

Il presente regolamento integra il regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi Comunali, disciplinando specificatamente organizzazione, procedure ed organi dell'Istituto Musicale "Gaetano Donizetti" pareggiato ai Conservatori di Stato e quindi soggetto, per alcuni aspetti, alla normativa di legge vigente in materia di ordinamento ed organizzazione degli istituti di istruzione artistica statale.

TABELLA "B"

NUMERO DEI PERIODI DI CIASCUNA SCUOLA E LORO DURATA LIMITE D'ETA' PER L'AMMISSIONE AI VARI CORSI

Denominazione della scuola	Durata dell'intero corso di studi	Durata di ciascun periodo di corso			Età per l'ammissione al corso inferiore		Titolo di cultura generale per l'ammissione al corso inferiore
		inferiore	medio	superiore	Età minima (compiuti)	Età massima (compiuti)	
Composizione	10 anni	4	3	3	11 anni	15 anni	Licenza teoria solfeggio
Organo compos. organistica	10 anni	5	3	2	11 anni	14 anni	N.B.: per tutte le scuole aver superato la scuola media dell'obbligo (oppure in possesso della licenza della ex avviamento o della licenza di italiano, storia e geografia programma della scuola media dell'obbligo)
Canto: ramo cantanti	5 anni	3	-	2	16 anni	26 anni	
Canto: ramo didattico	5 anni	3	-	2	16 anni	26 anni	
Pianoforte	10 anni	5	3	2	11 anni	14 anni	
Violino e Viola	10 anni	5	3	2	11 anni	14 anni	
Violoncello	10 anni	5	3	2	11 anni	14 anni	
Contrabbasso	7 anni	5	-	2	11 anni	20 anni	
Oboe	7 anni	5	-	2	11 anni	20 anni	
Clarinetto	7 anni	5	-	2	11 anni	20 anni	
Flauto	7 anni	5	-	2	11 anni	20 anni	
Fagotto	7 anni	5	-	2	11 anni	20 anni	
Corno	6 anni	4	-	2	11 anni	20 anni	
Tromba - Trombone	6 anni	4	-	2	11 anni	20 anni	
Chitarra classica	10 anni	5	3	2	11 anni	15 anni	

TABELLA "C"

**ELENCO DEI CORSI COMPLEMENTARI OBBLIGATORI PER CIASCUNA
SCUOLA PRINCIPALE**

Scuola	Corsi obbligatori per singole scuole	Durata dei corsi
Composizione	Teoria e solfeggio	3 anni corso inferiore oltre alla integrazione del programma proprio del corso compiuto nel periodo inferiore
	Lettera della partitura	4 anni corso inferiore
		3 anni corso medio
		2 anni corso superiore
	Storia ed estetica musicale	2 anni corso medio
		1 anno corso superiore
	Letteratura poetica e drammatica	1 anno corso medio
	Organo complementare e Canto gregoriano	1 anno corso medio
	Letteratura italiana per compositori	1 anno corso medio
Organo e composizione organistica	Teoria e solfeggio	3 anni corso inferiore
	Storia ed estetica musicale	2 anni corso medio
Pianoforte	Teoria e solfeggio	3 anni corso inferiore
	Cultura musicale generale (armonia complementare)	2 anni corso medio
	Storia della Musica	2 anni corso medio
Violino - Viola - Violoncello	Teoria e solfeggio	3 anni corso inferiore
	Pianoforte complementare	3 anni corso inferiore
	Cultura musicale generale	2 anni corso medio
	Storia della Musica	2 anni corso medio
	Quartetto	2 anni corso superiore
Canto (ramo cantanti)	Teoria e solfeggio	3 anni corso inferiore
	Pianoforte complementare	4 anni inizio 1° anno corso inferiore
	Arte scenica	2 anni corso superiore
	Cultura musicale generale (armonia complementare)	1 anno corso superiore
	Storia della Musica	2 anni corso superiore
	Letteratura poetica e drammatica	1 anno corso superiore
Canto (ramo didattico)	Teoria e solfeggio	3 anni corso inferiore
	Arte scenica	2 anni corso superiore
	Letture della partitura	2 anni corso superiore
	Cultura musicale generale (armonia complementare)	1 anno corso superiore
	Storia della Musica	2 anni corso superiore
	Letteratura poetica e drammatica	1 anno corso superiore
Oboe - Flauto - Clarinetto	Teoria e solfeggio	3 anni corso inferiore

- Fagotto Corno - Tromba - Trombone - Contrabbasso		
	Cultura musicale generale (armonia complementare)	1 anno corso superiore
	Storia della Musica	2 anni corso superiore